Spedizione in abbonamento postale — Gruppo I — Anno 116° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 7 luglio 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 35.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 16 novembre 1974, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

MEDAGLIE D'ARGENTO

Alla memoria di FIORELLINO Giovanni, il 26 luglio 1970 in Villagrazia di Carini (Palermo). — Mosso da sublime slancio di generosità, si tuffava, senza esitazione, nelle acque del mare in tempesta per soccorrere un bagnante in grave pericolo. Nel coraggioso intervento scompariva tra i flutti, sacrificando la vita ai più alti ideali di umana solidarietà.

FRANCESCA Pellegrino, finanziere, il 26 luglio 1970 in Villagrazia di Carini (Palermo). — Spinto da generoso impulso, si tuffava nelle acque del mare in tempesta per soccorrere tre persone in grave pericolo. Raggiunti i malcapitati, riusciva, dopo notevoli sforzi, a trarne due a riva. Fulgido esempio di non comune coraggio e nobile altruismo.

SORRENTINO ing. Riccardo, ispettore generale dei vigili del fuoco, il 4 agosto 1972 in S. Dorligo della Valle (Trieste). — In occasione di un violentissimo incendio ad un importante oleodotto che aveva interessato tre enormi serbatoi, si prodigava, con decisione e perizia nel coordinare le difficili operazioni di spegnimento, portandosi là dove maggiore era il pericolo onde essere di sprone e di incoraggiamento al personale impegnato. Investito improvvisamente da una nube di vapori infuocati, riportava serie ustioni. Mirabile esempio di eccezionale ardimento e di alto senso del dovere.

CASABLANCA ing. Virgilio, ispettore superiore dei vigili del fuoco, il 4 agosto 1972 in S. Dorligo della Valle (Trieste). — In occasione di un violentissimo incendio ad un importante oleodotto che aveva interessato tre enormi serbatoi, collaborava con slancio e perizia, nel dirigere le difficili operazioni di spegnimento, portandosi là dove maggiore era il pericolo onde essere di sprone e di incoraggiamento al personale impegnato. Investito improvvisamente da una nube di vapori infuocati, rimaneva ustionato. Mirabile esempio di eccezionale ardimento e di alto senso del dovere.

GAVAGNIN ing. Mario, ispettore capo dei vigili del fuoco, il 4 agosto 1972 in S. Dorligo della Valle (Trieste). — Chiamato da altra sede a sostituire due colleghi rimasti ustionati nel corso dell'opera di spegnimento di un violentissimo incendio ad un importante oleodotto, si prodigava, con abnegazione e perizia, nell'assolvimento dei suoi compiti. Alla direzione della complessa e difficile operazione, non esitava a portarsi là dove maggiore era il pericolo onde essere di sprone e di incoraggiamento al personale impegnato. Mirabile esempio di eccezionale ardimento e di alto senso del dovere.

SGORBISSA Giordano, geometra principale dei vigili del fuoco, il 4 agosto 1972 in S. Dorligo della Valle (Trieste). — In occasione di un violentissimo incendio ad un importante oleodotto che aveva interessato tre enormi serbatoi, assegnato a sovrintendere all'opera di spegnimento in uno dei settori più critici dimostrava, nell'assolvimento dei suoi compiti, particolare perizia e non comune ardimento. Pur ustionato, rimaneva costantemente al suo posto per quasi due giorni fino al termine delle complesse e difficili operazioni. Mirabile esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere.

STRAUSS Augusto, capo squadra dei vigili del fuoco, il 4 agosto 1972 in S. Dorligo della Valle (Trieste). — Durante lo spegnimento di un violentissimo incendio ad un importante oleodotto, che aveva interessato tre enormi serbatoi, veniva addetto alla manovra di un cannone schiumogeno in uno dei settori più critici. Pur trovandosi ad operare in condizioni termiche insostenibili, non abbandonava il suo posto fino a rimanere gravemente ustionato ad entrambi gli avambracci. Mirabile esempio di non comune attaccamento al dovere e assoluto sprezzo del pericolo.

TAMPLENIZZA Natale, maresciallo di 1ª classe dei vigili del fuoco in pensione, il 4 agosto 1972 in S. Dorligo della Valle (Trieste). — Addetto alle apparecchiature e impianti antincendio di un oleodotto, dove si era sviluppato un violentissimo incendio, collaborava, con slancio e sprezzo del pericolo, in condizioni di estremo disagio per l'intenso calore alle operazioni di spegnimento, dando prova di singolare perizia. Investito improvvisamente da una nube di vapori infuocati, riportava gravi ustioni. Esempio mirabile di eccezionale ardimento e di alto senso del dovere.

FANZON Luciano, brigadiere della guardia di finanza, il 14 agosto 1972 in Ameglia (La Spezia). — A bordo di una motobarca si prodigava nel prestare soccorso a numerosi gitanti rimasti isolati, a causa di una improvvisa mareggiata, su tratti di spiaggia inaccessibili da terra. Avvicinatosi, unitamente a due animosi, a un piccolo arenile, non esitava, con eccezionale sprezzo del pericolo, a tuffarsi, vestito, in acqua, traendo in salvo, dopo notevoli sforzi, una donna, che colta da panico, si era lanciata a nuoto verso i soccorritori. Luminoso esempio di dedizione al dovere e di perseverante solidarietà umana.

MEDAGLIE DI BRONZO

GHIDINI Giuseppe, il 13 aprile 1971 in Ranzanico (Bergamo). — Notato, mentre transitava a bordo di un motocarro, un giovinetto in procinto di annegare nelle acque di un lago, prontamente si lanciava, vestito, in soccorso del malcapitato, riuscendo, con l'aiuto di altro animoso, a trarlo a riva, dove gli praticava, fino a completa riaminazione, la respirazione artificiale.

D'AGOSTINO ing. Pietro, ispettore superiore dei vigili del fuoco, il 22 settembre 1971 in Priolo (Siracusa). — Pur consapevole del grave pericolo di asfissia e di congelamento cui si esponeva, si addentrava, a capo di una squadra di vigili del fuoco, in una densa nube di vapori di ammoniaca che, sprigionatasi da un pontile nel corso delle operazioni di carico, su un mercantile, di ammoniaca liquida, si spostava verso l'abitato. Riusciva così, assieme ai suoi uomini, a individuare e a chiudere le saracinesche dalle quali usciva il gas, scongiurando gravissime conseguenze.

PULVIRENTI Filippo, capo squadra dei vigili del fuoco, il 22 settembre 1971 in Priolo (Siracusa). — Pur consapevole del grave pericolo di asfissia e di congelamento cui si esponeva, si addentrava in una densa nube di vapori d'ammoniaca che, sprigionatasi da un pontile nel corso delle operazioni di carico, su un mercantile, d'ammoniaca liquida, si spostava verso l'abitato. Riusciva così unitamente ad altri colleghi, a individuare e a chiudere le saracinesche dalle quali usciva il gas, scongiurando gravissime conseguenze.

ZAPPALA' Leonardo, capo squadra dei vigili del fuoco, il 22 settembre 1971 in Priolo (Siracusa). — Pur consapevole del grave pericolo di asfissia e di congelamento cui si esponeva, si addentrava in una densa nube di vapori di ammoniaca che, sprigionatasi da un pontile nel corso delle operazioni di carico, su un mercantile, di ammoniaca liquida, si spostava verso l'abitato. Riusciva così, unitamente ad altri colleghi, ad individuare e a chiudere le saracinesche dalle quali usciva il gas, scongiurando gravissime conseguenze.

NIZZA Gaetano, vigile del fuoco, il 22 settembre 1971 in Priolo (Siracusa). — Pur consapevole del grave pericolo di asfissia e di congelamento cui si esponeva, si addentrava in una densa nube di vapori d'ammoniaca che, sprigionatasi da un pontile nel corso delle operazioni di carico, su un mercantile, di ammoniaca liquida, si spostava verso l'abitato. Riusciva così, unitamente ad altri colleghi, a individuare e a chiudere le saracinesche dalle quali usciva il gas, scongiurando gravissime conseguenze.

D'AGOSTINO Giovanni, il 9 dicembre 1971 in Ispani (Salerno). — Scorto un pescatore in gravi difficoltà su una piccola imbarcazione a notevole distanza dalla riva, non esitava ad affrontare con una motobarca, unitamente ad altro generoso, il mare in burrasca, riuscendo, dopo una dura lotta contro la violenza delle onde, a trarre in salvo il pericolante.

AGOSTINO Antonio, il 9 dicembre 1971 in Ispani (Salerno). — Scorto un pescatore in gravi difficoltà su una piccola imbarcazione a notevole distanza dalla riva, non esitava ad affrontare con una motobarca, unitamente ad altro generoso, il mare in burrasca, riuscendo, dopo una dura lotta contro la violenza delle onde, a trarre in salvo il pericolante.

CUSANO Angelo, carabiniere, il 10 agosto 1972 in Catona (Reggio Calabria). — Con sprezzo del pericolo, si tuffava nelle acque del mare per soccorrere un giovane in procinto di annegare, riuscendo a trarlo in salvo a riva, con l'aiuto di altro animoso.

BERTINI Ugo, il 14 agosto 1972 in Ameglia (La Spezia). — Con alto senso di umana solidarietà, si prodigava nel prestare soccorso con la propria motobarca a numerosi gitanti che, rimasti isolati, a causa di una improvvisa mareggiata, su un piccolo arenile inaccessibile da terra, rischiavano di essere ghermiti da violente ondate.

BERTINI Giuliano, il 14 agosto 1972 in Ameglia (La Spezia). — Con alto senso di umana solidarietà, si prodigava nel prestare soccorso con la propria motobarca a numerosi gitanti che, rimasti isolati, a causa di una improvvisa mareggiata, su un piccolo arenile inaccessibile da terra, rischiavano di essere ghermiti da violente ondate.

MIGGIANO Umberto, appuntato della guardia di finanza, il 31 ottobre 1972 in Taranto. — Prontamente accorso in uno stabile semicrollato per lo scoppio di sostanze esplosive, riusciva ad estrarre dalle macerie due persone ancora in vita. Si prodigava, quindi, con esemplare abnegazione, unitamente ai vigili del fuoco frattanto sopraggiunti, nell'ulteriore opera di soccorso.

LARUSSI Elio, il 22 luglio 1974 in Pescara. — Direttore di un ufficio postale, non esitava ad affrontare, con coraggio e decisione, due rapinatori armati, ingaggiando una violenta colluttazione nel corso della quale rimaneva ferito. L'inaspettata reazione costringeva i malviventi a darsi alla fuga senza nulla asportare.

(5003)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1974, n. **918**.

Autorizzazione alla sezione di Salò del Club alpino italiano ad acquistare un immobile.

N. 918. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, la sezione di Salò (Brescia) del Club alpino italiano viene autorizzata ad acquistare in proprietà, per il prezzo di L. 200.000, dai signori Visentini Matteo, Visentini Maria, Visentini Tito e Berardi Giacomina ved. Visentini un immobile sito in comune censuario di Maderno ed amministrativo di Toscolano-Maderno, località Passo Spino, contraddistinto in catasto con il mappale n. 4257 (già n. 2200/*B*).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 71

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1974, n. **919**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Caltanissetta ad acquistare un immobile.

N. 919. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Caltanissetta viene autorizzata ad acquistare, per il prezzo di L. 18.021.250, un immobile costituito da un appartamento al piano ammezzato di via Napoleone Colajanni, civico provvisorio 42/*A*, in Caltanissetta, composto da un salone, cinque vani utili ed accessori, di proprietà del sig. Panepinto Salvatore, come da rogito per notaio Giovanni Vancheri del 6 agosto 1965, n. 96585 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 83

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1975, n. **274**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Pietro in Vinculis, in Borgo S. Lorenzo, con le parrocchie di S. Antonio abate e di S. Bartolomeo, in Palazzuolo sul Senio.

N. 274. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze 16 novembre 1972, integrato con dichiarazioni rispettivamente del 3 aprile e del 18 giugno 1974, relativo all'unione perpetua « aeque principaliter » della parrocchia di S. Pietro in Vinculis, in frazione Casaglia del comune di Borgo S. Lorenzo (Firenze), con le parrocchie di S. Antonio abate, in frazione Fantino del comune di Palazzuolo sul Senio (Firenze), e di S. Bartolomeo, in frazione Lozzole dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 77

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 giugno 1975.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto romano per i ciechi di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1951, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto romano per i ciechi di guerra, con sede in Roma;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1970, con il quale si è provveduto al ripristino della ordinaria amministrazione dell'Istituto mediante la ricostruzione del consiglio di amministrazione, ai sensi degli articoli 6 e 8 dello statuto suindicato;

Considerato che il predetto consiglio di amministrazione è scaduto il 12 aprile 1974 e che, pertanto, occorre procedere alla sua ricostituzione per un nuovo triennio;

Viste le designazioni a tal fine formulate;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto romano per i ciechi di guerra è composto come segue per la durata di un triennio:

De Giovanni prof. Arnaldo, membro scelto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa col Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sciorilli m.o. Antonio, Guidi Giuseppe e Tomajuoli dott. Luigi, membri designati dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

Bini Otello, Pellegrini Enrico e Alaimo Giuseppe, scelti tra i nominativi designati dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1975

p. *Il Presidente*: SALIZZONI

(5561)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Luciano Chirico & Figli, pastificio di Teverola.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Luciano Chirico & Figli, pastificio di Teverola (Caserta), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Luciano Chirico & Figli, pastificio di Teverola (Caserta).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 marzo 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5513)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Sorano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Grosseto, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 9 luglio 1969 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dell'abitato di Sovana;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Sorano;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo da parte del sindaco di Sorano, del sig. Giacomo Arcangeli e delle organizzazioni sindacali della C.G.I.L., U.I.L. e C.S.L., opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché per i suoi valori estetici e paesistici e per la singolare omogeneità architettonica e delle colline e vallate vicine ricche di vegetazione, costituisce un quadro naturale assai suggestivo godibile da molti punti di vista;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Sorano, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

dall'intersezione della strada Sorano-Sovana a quota 305 con la strada per il podere Chiuse, segue una linea retta che unisce tale punto con il podere Volpi, fino ad incontrare il fiume Picciolana, di qui in linea retta fino all'intersezione tra la strada poderale del podere Volpi con la curva di livello 325, di qui segue una linea retta, passante dal podere Brisca, fino ad incontrare il fiume Fiora, di qui sempre in linea retta passante per l'intersezione della quota 200 con il fosso Calesina, prosegue ancora in linea retta fino alla seconda intersezione di tale linea, di qui seguendo il parallelo passante per il punto, si procede fino ad intersecare la retta passante per il bivio delle strade tra il podere Ripa ed il podere Prato a quota 300, e per la intersezione della strada Sovana-Sorano con la quota 395, e seguendo poi quest'ultima retta sino alla strada Sovana-Sorano a quota 305.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Sorano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo comunale della *Gazzetta Ufficiale*, giusta l'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 18 maggio 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Adunanza del 9 luglio 1969

(*Omissis*)

Il presidente dichiara aperta la seduta ed invita la commissione a discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) SORANO: vincolo dell'abitato di Sovana.

(*Omissis*).

La soprintendenza relaziona sulla proposta sottolineando la singolare bellezza paesistica, meritevole di urgente tutela, dell'abitato di Sovana e delle vallate circostanti.

(*Omissis*).

La commissione, a maggioranza di voti, decide di apporre un vincolo sulla zona di Sovana, centro storico e vallate circostanti, delimitata come segue:

dall'intersezione della strada Sorano-Sovana a quota 305 con la strada per il podere Chiuse, segue una linea retta che unisce tale punto con il podere Volpi, fino ad incontrare il fiume Picciolana, di qui in linea retta fino all'intersezione tra la strada poderale del podere Volpi con la curva di livello 325, di qui segue una linea retta passante dal podere Brisca, fino ad incontrare il fiume Fiora, di qui sempre in linea retta, passante per l'intersezione della quota 200 con il fosso Calesina, prosegue ancora in linea retta fino alla seconda intersezione di tale linea, di qui seguendo il parallelo passante per il punto, si procede fino ad intersecare la retta passante per il bivio delle strade tra il podere Ripa ed il podere Prato a quota 300, e per l'intersezione della strada Sovana-Sorano con la quota 395, e seguendo poi quest'ultima retta sino alla strada Sovana-Sorano a quota 305.

(*Omissis*).

(5570)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1975.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di produzione e lavoro Eraclea - Soc. coop. a r.l. », in Policoro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati nei confronti della società « Cooperativa di produzione e lavoro Eraclea Soc. coop. a r.l. », con sede in Policoro (Matera), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa di produzione e lavoro Eraclea - Soc. coop. a r.l. », con sede in Policoro (Matera), costituita per rogito notaio Mario Madio in data 7 agosto 1966, rep. 26229, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il sig. Massariello Vincenzo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(5568)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1975.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente per le ville venete.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 243, con la quale è stato costituito un Ente per le ville venete;

Vista la legge 5 agosto 1962, n. 1336, recante modificazioni alla legge istitutiva dell'Ente per le ville venete;

Vista la legge 7 luglio 1970, n. 600, concernente modifiche ed integrazioni alle leggi 6 marzo 1958, n. 243 e 5 agosto 1962, n. 1336, relative alle ville venete;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974 con il quale sono stati nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell'Ente medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, con il quale la città di Verona viene sottoposta alla competenza territoriale della soprintendenza alle gallerie del Veneto;

Decreta:

Il prof. Giovanni Carandente, soprintendente alle gallerie del Veneto, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente per le ville venete in sostituzione della dott.ssa Ilaria Toesca.

La nomina a membro del consiglio di amministrazione dell'Ente ville venete decorre dal 18 aprile 1975 l-l'11 dicembre 1976.

Roma, addì 3 giugno 1975

Il Ministro: SPADOLINI

(5444)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1975.

Approvazione della deliberazione del Collegio nazionale dei periti agrari concernente la misura delle quote dovute dagli iscritti per il biennio 1976-77.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 26, lettera *g*), della legge 28 marzo 1968, n. 434;

Esaminata la deliberazione in data 8 maggio 1975, con la quale il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, ha stabilito, per il biennio 1976-77, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi dei periti agrari;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 8 maggio 1975 dal consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, allegata al presente decreto, che stabilisce per il biennio 1976-77, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi dei periti agrari.

Roma, addì 16 giugno 1975

Il Ministro: REALE

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI

Deliberazione integrale adottata dal consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, in data 8 maggio 1975, ai sensi della legge 28 marzo 1968 sul « Limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi dei periti agrari ».

Il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, a norma dell'art. 26, lettera *g*), della legge 28 marzo 1968, n. 434, ha deliberato in data 8 maggio 1975 di stabilire, per il biennio 1976-77, in L. 30.000 (trentamila) il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi dei periti agrari.

Il presidente: ALUISETTI

Il segretario: SVEGLIATI

(5480)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1975.

Approvazione della deliberazione del Collegio nazionale dei periti agrari concernente la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 26, lettera *h*), della legge 28 marzo 1969, n. 434;

Esaminata la deliberazione in data 8 maggio 1975, con la quale il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari ha determinato la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 8 maggio 1975 dal consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, allegata al presente decreto, che determina la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento.

Roma, addì 16 giugno 1975

Il Ministro: REALE

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI

Deliberazione integrale adottata dal consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, in data 8 maggio 1975, ai sensi della legge 28 marzo 1968 sulla «Misura del contributo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali al Collegio nazionale dei periti agrari».

Il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, a norma dell'art. 26, lettera *h*), della legge 28 marzo 1968, n. 434, ha deliberato, in data 8 maggio 1975, di stabilire, per l'anno 1976, in L. 3000 (tremila) la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali al Collegio nazionale dei periti agrari.

Il presidente: ALUISETTI

Il segretario: SVEGLIATI

(5481)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1975.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.V.A., in Porto Marghera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 16 settembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.V.A. di Porto Marghera (Venezia), con effetto dal 1° maggio 1972;

Visti i decreti ministeriali 28 febbraio 1973, 5 marzo 1973, 5 novembre 1973, 2 maggio 1974, 3 maggio 1974, 7 gennaio 1975, 8 gennaio 1975 e 9 gennaio 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.V.A. di Porto Marghera (Venezia), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5512)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1975.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Circolo cooperativo S. Ambrogio della Vittoria, in Parabiago, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati nei giorni 20 e 21 marzo 1975 alla società cooperativa Circolo cooperativo S. Ambrogio della Vittoria, società cooperativa a r.l., con sede in Parabiago (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa Circolo cooperativo S. Ambrogio della Vittoria, società cooperativa a r.l., con sede in Parabiago (Milano), costituita per rogito notaio Giuliana Raja in data 12 luglio 1975 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Leopoldo Langella ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5368)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1975.

Iscrizione in tariffa di due nuovi tipi di «Minerva» con quaranta e venti fiammiferi, cancellazione dalla tariffa di alcuni tipi di fiammiferi e determinazione delle aliquote di imposta sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1975-30 giugno 1977.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1923;

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1932 e n. 95 del 25 aprile 1932;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 23 novembre 1944;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 27 giugno 1974 e relativo alla proroga della convenzione con il Consorzio industrie fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 1° luglio 1974, concernente la determinazione del prezzo di vendita al pubblico e le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1974;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 23 gennaio 1975, con il quale per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1975 vengono confermate le aliquote d'imposta sui fiammiferi fissate per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1974 con l'art. 2 del decreto ministeriale 18 giugno 1974, succitato;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 15 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 30 dicembre 1972, con il quale l'aggio di vendita sui fiammiferi è fissato nella misura unica dell'8%;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, con il quale sono state determinate le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi;

Visti i decreti ministeriali 10 dicembre 1959, 10 gennaio 1961, 23 gennaio 1967, 28 luglio 1969, 4 ottobre 1971 e 15 dicembre 1972, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 15 dicembre 1959, n. 105 del 29 aprile 1961, n. 70 del 18 marzo 1967, n. 197 del 5 agosto 1969, n. 276 del 30 ottobre 1971 e n. 337 del 30 dicembre 1972, con i quali sono stabilite le caratteristiche delle marche contrassegno per nuovi tipi di fiammiferi iscritti in tariffa;

Visti i decreti ministeriali 20 giugno 1932, 6 novembre 1936, 27 agosto 1953, 10 dicembre 1959, 23 gennaio 1967, 4 ottobre 1971, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 22 luglio 1932, n. 272 del 24 novembre 1936, n. 237 del 15 ottobre 1953, n. 302 del 15 dicembre 1959, n. 70 del 18 marzo 1967, n. 276 del 30 ottobre 1971, relativi alla iscrizione in tariffa delle bustine doppie con quarantotto fiammiferi tipo Minerva, del rotolo con trecento fiammiferi a strappo, della confezione con venti scatole da cinquanta cerini « carte da gioco », della confezione con dieci scatole da cinquanta cerini « augurali », della bustina con ventiquattro fiammiferi Minerva e della bustina Minerva 48 S;

Viste le proposte in data 9 giugno 1975 presentate al riguardo dalla commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Riconosciuta la necessità di procedere alla iscrizione in tariffa di due nuovi tipi di « Minerva » ed alla cancellazione dalla tariffa stessa di alcuni prodotti, nonchè alla determinazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1975-30 giugno 1977;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti due nuovi tipi di fiammiferi denominati « Minerva 40 » e « Minerva 20 », aventi le seguenti caratteristiche:

A) Minerva 40

Caratteristiche dei fiammiferi:

amorfi, di legno paraffinato;
lunghezza senza capocchia mm 35-39;
lunghezza con la capocchia mm 36-40;
larghezza mm 4;
spessore mm 1,2;
altezza della parte di sostegno mm 10;
paraffinatura tale da consentire la combustione di almeno metà del fiammifero in posizione verticale;
colorazione dello stelo: rosso o tinte diverse;
tolleranza massima nelle misure: 2%.

Caratteristiche delle bustine:

di cartoncino extra da stampa bianco o colorato del peso di gr 250/260 al mq;
dimensioni: lunghezza mm 51 - larghezza mm 42 - altezza da 7 a 9 mm;
chiudenda lunga mm 51;
due strisce di ruvido in pasta fosforica da millimetri 9 × 42;
tolleranza massima nelle misure: 2%;
contenuto della bustina: fiammiferi n. 40.

B) Minerva 20

Caratteristiche dei fiammiferi:

amorfi, di legno paraffinato;
lunghezza senza capocchia mm 35-39;
lunghezza con la capocchia mm 36-40;
larghezza mm 4;
spessore mm 1,2;
altezza della parte di sostegno mm 10;
paraffinatura tale da consentire la combustione di almeno metà del fiammifero in posizione verticale;
colorazione dello stelo: rosso o tinte diverse;
tolleranza massima nelle misure: 2%.

Caratteristiche delle bustine:

di cartoncino extra da stampa bianco o colorato del peso di gr 250/260 al mq;
dimensioni: lunghezza mm 51 - larghezza mm 42 - altezza da 4 a 5 mm;
chiudenda lunga mm 51;
ruvido in pasta fosforica da mm 9 × 42;
tolleranza massima delle misure: 2%;
contenuto della bustina: fiammiferi n. 20.

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico, le aliquote di imposta di fabbricazione e imposta sul valore aggiunto per i nuovi tipi di fiammiferi istituiti con il precedente articolo 1, sono così stabiliti:

1) L. 50 (cinquanta) per ciascuna bustina di Minerva 40; aliquota di imposta di fabbricazione L. 17,6420 e imposta sul valore aggiunto L. 5,3580;

2) L. 30 (trenta) per ciascuna bustina di Minerva 20; aliquota di imposta di fabbricazione L. 10,5852 e imposta sul valore aggiunto L. 3,2148.

L'aggio da corrispondere ai rivenditori per entrambi i prodotti di cui sopra è quello fissato nel decreto ministeriale 15 dicembre 1972 citato nelle premesse, nella misura dell'8% del prezzo di vendita al pubblico.

Art. 3.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno da applicare ai due nuovi tipi di fiammiferi istituiti con il precedente art. 1, sono quelle stabilite nell'art. 1, paragrafo I del decreto ministeriale 22 dicembre 1958 citato nelle premesse.

Le caratteristiche specifiche delle singole marche da applicare ai nuovi tipi di fiammiferi sono stabilite come segue in aggiunta a quelle previste dal paragrafo II dell'art. 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 1958 quale risulta modificato dai decreti ministeriali 10 dicembre 1959, 10 gennaio 1961, 23 gennaio 1967, 28 luglio 1969, 4 ottobre 1971 e 15 dicembre 1972, citati nelle premesse:

29) colore rosso pompeiano con leggenda « Minerva » in basso per la bustina a cartoncino con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva 40 »;

30) colore verde-grigio con leggenda « Minerva » in basso per la bustina di cartoncino con 20 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva 20 ».

Fino a quando non sarà possibile predisporre le marche specifiche anzidette possono essere applicate ai nuovi tipi di fiammiferi le marche indicate al n. 10 ed al n. 23 dell'art. 1 del più volte citato decreto ministeriale 22 dicembre 1958, rispettivamente ai Minerva 40 ed ai Minerva 20.

Art. 4.

Sono radiati dalla tariffa di vendita al pubblico i seguenti tipi e condizionamenti di fiammiferi:

1) Minerva in bustina doppia da 48;
2) strappo amorfi in rotoli da 300;
3) confezione con 20 scatole da 50 cerini « carte da gioco »;
4) confezione con 10 scatole da 50 cerini « augurali »;
5) Minerva in bustina da 24;
6) Minerva in bustina da 48 denominati « Minerva 48 S ».

La vendita dei tipi e condizionamenti di fiammiferi sopra elencati è consentita fino ad esaurimento delle scorte esistenti.

Art. 5.

Fermi restando i prezzi fissati con decreto ministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 1° luglio 1974 e tenuto conto delle iscrizioni e cancellazioni dalla tariffa di cui agli articoli 1 e 4 del presente decreto, le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1975-30 giugno 1977 sono stabilite nelle misure indicate nel prospetto che segue unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento.

Tipo di fiammiferi	Imposta fabbricazione lire	Imposta valore aggiunto lire
1) Scatola di cartone con cento cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo	25,2772	8,5728
2) Scatola di cartone con ottanta cerini al sesquisolfuro di fosforo, denominati « Cerini S/80 » .	14,0204	6,4296
3) Scatola di cartone o di legno con cinquanta cerini ridotti al fosforo amorfo	12,5136	4,2864
4) Scatola di cartone o di legno con cinquanta fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo svedese ridotto	20,9920	5,3580
5) Scatola di cartone o di legno con quaranta fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Svedesi S/40 » . . .	13,3636	4,2864
6) Bossolo di cartone con cento fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	35,2840	10,7160
7) Scatola di legno con trenta fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	38,2840	10,7160
8) Scatola di cartone con cento fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Caminetto »	139,2600	160,7400
9) Bustina di cartone con venti fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	10,5852	3,2148
10) Bustine di cartone con quaranta fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	17,6420	5,3580
11) Busta pubblicitaria di cartone con venti fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	36,7840	10,7160
12) Busta di cartoncino con cento fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari»	14,8920	5,3580

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1975
Registro n. 58 Finanze, foglio n. 250

(5651)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1975, registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 105, è stato respinto il ricorso presentato il 12 giugno 1974 dal sig. Funari Alfredo, avverso la posizione organico-amministrativa assegnatagli in sede di inquadramento dall'Ente di sviluppo nelle Marche.

(5628)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione del regolamento esecutivo del fondo di previdenza per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1975 è stato approvato il regolamento esecutivo del fondo di previdenza per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

(5565)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Viggianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1975, il comune di Viggianello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.294.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2653/M)

Autorizzazione al comune di Bugnara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1975, il comune di Bugnara (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2654/M)

Autorizzazione al comune di Corfinio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1975, il comune di Corfinio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2657/M)

Autorizzazione al comune di Sannicola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1975, il comune di Sannicola (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 147.789.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2658/M)

Autorizzazione al comune di Forza d'Agrò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1975, il comune di Forza d'Agrò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2660/M)

Autorizzazione alla provincia di Ragusa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1975, la provincia di Ragusa viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 176.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2652/M)

Autorizzazione al comune di Fiorenzuola d'Arda ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 giugno 1975, il comune di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 48.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilanco 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2662/M)

Autorizzazione al comune di Castiglion Fiorentino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 30 giugno 1975, il comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 31.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2663/M)

Autorizzazione al comune di Nocera Superiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale in data 30 giugno 1975, il comune di Nocera Superiore (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 43.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2664/M)

Autorizzazione al comune di Cupello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1975, il comune di Cupello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.105.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2655/M)

Autorizzazione al comune di Bisignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1975, il comune di Bisignano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 60.487.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2656/M)

Autorizzazione al comune di Cetraro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1975, il comune di Cetraro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2661/M)

Avviso di rettifica

Il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 16 giugno 1975 (pag. 3817) concernente l'autorizzazione al comune di Monteverdi Marittimo (Pisa) ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 è annullato e sostituito dal seguente:

« Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1975, il comune di Monteverdi Marittimo (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.961.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51 ».

(2659/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 122

Corso dei cambi del 3 luglio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	637,15	637,15	635,20	637,15	630,20	637,10	637,10	637,15	637,15	637,15
Dollaro canadese	618,90	618,90	617,85	618,90	611,92	618,85	618,90	618,90	618,90	618,90
Franco svizzero	250,63	250,63	251,40	250,63	251,54	250,65	251,15	250,63	250,63	250,63
Corona danese	114,24	114,24	114,40	114,24	114,97	114,25	114,25	114,24	114,24	114,24
Corona norvegese	126,45	126,45	127 —	126,45	127,46	126,40	126,44	126,45	126,45	126,45
Corona svedese	159,50	159,50	160,10	159,50	159,89	159,45	159,54	159,50	159,50	159,50
Fiorino olandese	257,35	257,35	257,70	257,35	258,22	257,30	257,44	257,35	257,35	257,35
Franco belga	17,807	17,807	17,85	17,807	17,86	17,75	17,81	17,807	17,807	17,80
Franco francese	154,69	154,69	155,50	154,69	155,86	154,70	155 —	154,69	154,69	154,69
Lira sterlina	1398,75	1398,75	1398,25	1398,75	1381,50	1398,70	1399 —	1398,75	1398 —	1398,75
Marco germanico	266,75	266,75	267,20	266,75	267,54	266,70	266,80	266,75	266,75	266,75
Scellino austriaco	37,8225	37,8225	37,85	37,8225	37,90	37,80	37,84	37,8225	37,8225	37,82
Escudo portoghese	25,71	25,71	25,81	25,71	24,75	25,70	25,70	25,71	25,71	25,70
Peseta spagnola	11,283	11,283	11,28	11,283	11,27	11,30	11,2875	11,283	11,283	11,28
Yen giapponese	2,158	2,158	2,1650	2,158	2,13	2,15	2,1580	2,158	2,158	2,15

Media dei titoli del 3 luglio 1975

Rendita 5 % 1935	95,95
Redimibile 3,50 % 1934	99,20
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,925
» 5 % (Ricostruzione)	97,90
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,675
» 5 % (Città di Trieste)	90,975
» 5 % (Beni esteri)	89,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,20
» 5,50 % » » 1968-83	80,575
» 5,50 % » » 1969-84	80,45
» 6 % » » 1970-85	82,50
» 6 % » » 1971-86	81,625
» 6 % » » 1972-87	80,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	98,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,95
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,40
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86 —
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,85
» poliennali 7 % 1978	94,60

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 luglio 1975

Dollaro USA	637,125
Dollaro canadese	618,90
Franco svizzero	250,89
Corona danese	114,245
Corona norvegese	126,445
Corona svedese	159,52
Fiorino olandese	257,395
Franco belga	17,808
Franco francese	154,845
Lira sterlina	1398,875
Marco germanico	266,775
Scellino austriaco	37,831
Escudo portoghese	25,705
Peseta spagnola	11,285
Yen giapponese	2,158

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 1° agosto 1974 al 31 dicembre 1974, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento n. 121/67/CEE (settore carni suine), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1961/74, n. 2518/74 e n. 2740/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-8-74 al 6-10-74	dal 7-10-74 al 27-10-74	dal 28-10-74 al 31-12-74
01.03		Animali vivi della specie suina:			
		A. delle specie domestiche:			
		II. altri:			
	01.03-150	a. scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	2.675,34	3.620,52	3.765,16
	01.03-160 01.03-180	b. non nominati	3.147,93	4.253,31	4.423,23
02.01		Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:			
		A. carni:			
		III. della specie suina:			
		a. domestica:			
	02.01-310 02.01-320	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	4.093,11	5.534,91	5.576,03
	02.01-350 02.01-360	2. prosciutti, anche in parti, non disossati . . .	6.343,92	8.578,71	8.921,43
	02.01-370 02.01-380	3. spalle, anche in parti, non disossate	4.990,23	6.752,43	7.022,19
	02.01-420 02.01-430	4. lombate, anche in parti, non disossate	6.632,28	8.963,19	9.321,27
	02.01-440 02.01-460	5. pancette (ventresche), anche in parti	3.556,44	4.814,01	5.006,33
		6 altre:			
	02.01-481	aa. disossate e congelate	6.632,28	8.963,19	9.321,27
	02 01-470 02.01-485	bb. non nominate	6.632,28	8.963,19	9.321,27
		B. frattaglie:			
		II. altre:			
		c. della specie suina domestica:			
	02.01-780	1. teste, anche in parti; gole	1.305,63 (c)	1.770,21 (c)	1.840,93 (c)
	02.01-820	2. zampe; code	368,46 (c)	496,62 (c)	516,46 (c)
	02.01-840	3. rognoni	4.293,36 (c)	5.807,25 (c)	6.039,25 (c)
	02.01-850	4. fegati	4.950,18 (c)	6.696,36 (c)	6.963,88 (c)
	02.01-880	5. cuori; lingue; polmoni	2.459,07 (c)	3.324,15 (c)	3.456,95 (c)
	02 01-920	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofaghi, il tutto assieme	3.604,50 (c)	4.870,08 (c)	5.064,64 (c)
	02.01-940	7. altre	3.604,50 (c)	4.870,08 (c)	5.064,64 (c)
02.05		Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati nè fusi, nè estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:			
		A. lardo:			
	02.05-101	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia . .	1.722,15	2.322,90	2.415,70
	02 05-105	II. secco o affumicato	2.002,50	2.715,39	2.823,87
	02.05-300	B. grasso di maiale	985,23	1.329,66	1.382,78

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-8-74 al 6-10-74	dal 7-10-74 al 27-10-74	dal 28-10-74 al 31-12-74
02 06		Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:			
		B. della specie suina domestica:			
		I. carni:			
		a. salate o in salamoia:			
	02.06 110	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	4.093,11	5.534,91	5.756,03
		2. mezzene bacon, tre quarti anteriorì, tre quarti posteriori o parti centrali:			
	02.06-130	aa. mezzene bacon	5.526,90	7.473,33	7.771,89
	02.06-160	bb. tre quarti anteriori	5.526,90	7.473,33	7.771,89
	02.06-180	cc. tre quarti posteriori o parti centrali	6.135,66	8.298,36	8.629,88
	02.06 310	3. prosciutti, anche in parti, non disossati	6.343,92	8.578,71	8.921,43
	02.06-330	4. spalle, anche in parti, non disossate	4.990,23	6.752,43	7.022,19
	02.06-350	5. lombate, anche in parti, non disossate	6.632,28	8.963,19	9.321,27
	02.06-370	6. pancette (ventresche), anche in parti	3.556,44	4.814,01	5.006,33
	02.06-390	7. altre	6.632,28	8.963,19	9.321,27
		b. secche o affumicate:			
	02.06-410	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	6.135,66	8.298,36	8.629,88
		2. mezzene bacon, tre quarti anteriori, tre quarti posteriori o parti centrali:			
	02.06-430	aa. mezzene bacon	6.135,66	8.298,36	8.629,88
	02.06-460	bb. tre quarti anteriori	6.135,66	8.298,36	8.629,88
	02.06-480	cc. tre quarti posteriori o parti centrali	6.752,43	9.131,40	9.496,20
		3. prosciutti, anche in parti, non disossati:			
	02.06-510	aa. leggermente secchi o leggermente affumicati . .	8.186,22	11.069,82	11.512,26
	02.06-530	bb. altri	11.542,41	15.603,48	16.226,84
		4. spalle, anche in parti, non disossate:			
	02.06-550	aa. leggermente secche o leggermente affumicate . .	5.727,15	7.745,67	8.055,11
	02.06-570	bb. altre	9.083,34	12.287,34	12.778,22
		5. lombate, anche in parti, non disossate:			
	02 06-610	aa. leggermente secche o leggermente affumicate . .	8.594,73	11.622,51	12.086,83
	02.06-630	bb. altre	11.414,25	15.443,28	16.060,24
		6. pancette (ventresche), anche in parti:			
	02.06-650	aa. leggermente secche o leggermente affumicate . .	4.093,11	5.534,91	5.756,03
	02.06-670	bb. altre	5.935,41	8.026,02	8.34 ,66
		7. altre:			
	02.06-710	aa. leggermente secche o leggermente affumicate . .	8.594,73	11.622,51	12.086,83
	02.06-730	bb. non nominate	11.542,41	15.603,48	16.226,84
		II. frattaglie:			
	02.06-810	a. teste, anche in parti; gole	1.305,63	1.770,21	1.840,93
	02.06-830	b. zampe; code	368,46	496,62	516,46
	02.06 850	c. rognoni	4.293,36	5.807,25	6.039,25

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-8-74 al 6-10-74	dal 7-10-74 al 27-10-74	dal 28-10-74 al 31-12-74
02.06 (*segue*)	02.06-860	d. fegati	4.950,13	6.696,36	6.963,88
	02.06-870	e. cuori; lingue; polmoni	2.459,07	3.324,15	3.456,95
	02.06-880	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofaghi, il tutto assieme	3.604,50	4.870,08	5.064,64
	02.06-890	g. altre	3.604,50	4.870,08	5.064,64
15.01		Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:			
		A. strutto e altri grassi di maiale:			
	15.01-110	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (*a*)	1.305,63 (*c*)	1.770,21 (*c*)	1.840,93 (*c*)
	15.01-190	II. altri	1.305,63	1.770,21	1.840,93
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:			
	16.01-100	A. di fegato	12.431,52 (*c*)	14.634,27 (*c*)	15.218,91 (*c*)
		B. altri (*b*):			
	16.01-920	I. salsicce e salami, stagionati, anche se da spalmare, non cotti	24.246,27	27.850,77	28.963,41
	16.01-980	II. non nominati	16.452,54	18.991,71	19.750,43
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:			
		A. di fegato:			
	16.02-190	II. altre	14.578,20 (*c*)	16.612,74 (*c*)	17.276,42 (*c*)
		B. altre:			
		III. non nominate:			
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti, in peso:			
		1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine:			
	16.02-310 16.02-330	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti . .	26.865,64	30.686,31	31.912,23
	16.02-370	bb. spalle, anche in parti	21 .819,24	24.991,20	25.989,60
	16.02-390	cc. altre	16.148,16	18.310,86	19.042,38
	16.02-410	2. 40 % o più e meno di 80 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine	13.929,39	15.731,64	16.360,12
	16.02-430	3. meno di 40% di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine	11.037,78	12.103,11	12.586,63

(*a*) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(*b*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto senza tener conto del detto liquido.
(*c*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede GATT sul valore in dogana della merce.

(4677)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n 6, in data 13 giugno 1975, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio del germoplasma, Bari.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di ricerche tecnologiche per la ceramica, Faenza.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli.

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli.

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'area della ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, Padova.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'area della ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, Padova.

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'area della ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, Padova.

Concorso, per titoli e per prova pratica, a due posti di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'area della ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, Padova.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico aggiunto di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'area della ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, Padova.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, a tre posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di analisi numerica, Pavia: riapertura dei termini (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 2 del 18 marzo 1975).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per ricerche sulla propulsione e sull'energetica, Peschiera Borromeo (Milano).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio dei problemi agronomici dell'irrigazione nel Mezzogiorno, Portici (Napoli).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studi per la storia della storiografia filosofica, Roma.

Concorso, per titoli e per esami, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto sulle regioni, Roma.

Concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio studi sulla ricerca e sulla documentazione, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di biologia del mare, Venezia.

Si comunica che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 28 luglio 1975, ad eccezione dei bandi di concorso: ad un posto di allievo tecnico; a due posti di ausiliario tecnico; ad un posto di tecnico aggiunto relativi all'area della ricerca di Padova e del concorso ad un posto di aspirante ricercatore relativo al laboratorio per lo studio dei problemi agronomici dell'irrigazione nel Mezzogiorno di Portici (Napoli) che scadranno il 14 luglio 1975. Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(5597)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a quindici posti di esperto nel ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento della carriera degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, in relazione alle esigenze di servizio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, concernente l'autorizzazione a mettere a concorso quindici posti di esperto;

Visto il parere n. 24/74 che il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, nell'adunanza di sezione del giorno 11 novembre 1974, ha espresso circa il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quindici posti di esperto in prova nel ruolo tecnico, centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di perito agrario o di perito tecnico industriale sezione mineraria;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo articolo 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prender parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 700 dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome:

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonché il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente articolo 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti, per i profughi, per i cittadini deportati dal nemico;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 40 anni per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purché complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età;

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 2-3 luglio 1975, alle ore 8,30 a Roma, nei locali del collegio S. Antonio, viale Manzoni n. 1.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguono l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, i profughi: qualora siano disoccupati ed intendano avvalersi del beneficio della riserva di posti di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, certificato del competente ufficio provinciale del lavoro; qualora non siano disoccupati ed ai soli fini del beneficio della preferenza a parità di merito:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto l'invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero copia autenticata del verbale della visita medica della commissione sanitaria provinciale;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonché un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduto in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra, nonché il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonché certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonché il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonché i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di lega dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del con-

siglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1975
Registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 43

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree, zootecnia;
patologia vegetale ed entomologia agraria.

Colloquio:

le materie delle prove scritte;
economia rurale ed estimo;
industrie agrarie;
costruzioni rurali e meccanica agraria;
nozioni di legislazione rurale e di statistica agraria.

Roma, addì 5 marzo 1975

Il Ministro: MARCORA

(5525)

Modificazioni al diario delle prove scritte del concorso a quindici posti di esperto nel ruolo tecnico, centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto.

Le prove scritte del concorso a quindici posti di esperto nel ruolo tecnico, centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 5 marzo 1975, sono rimandate ai giorni 16 e 17 dicembre 1975 ed avranno luogo a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8,30.

(5526)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a novanta posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Verona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI VERONA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a novanta posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Verona.

Il 10% di tali posti, pari a nove, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Verona dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 6 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 7.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Verona in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Verona, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedene art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia ancora stata eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano presare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Verona e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, addì 5 marzo 1975

Il direttore provinciale: COMPARINI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia, addì 28 aprile 1975
Registro n. 2 Poste, foglio n. 142

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Verona

Il sottoscritto (1) nato a . il . . residente in . . via . . n. provincia . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza del 5 marzo 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . il . . . . .,

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente: . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . con la qualifica di . . (oppure: non e alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . ., che ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data .

Firma
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(4841)

Concorso, per titoli, a novantotto posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI PADOVA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a novantotto posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Padova.

Il 10% di tali posti, pari a dieci, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Padova dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Padova in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Padova, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dov'è stato conseguito.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Padova e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, addì 25 febbraio 1975

Il direttore provinciale: MARSULLO

Registrato alla Corte dei conti, Delegazione regionale di Venezia, addì 9 aprile 1975
Registro n. 2 Poste, foglio n. 126

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Padova

Il sottoscritto . . . . . (1) nato a . il . . residente in . . via . . n. provincia . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 245 del 25 febbraio 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . il . .,

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . con la qualifica di . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile: non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data . .

Firma
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(4840)

MINISTERO DELLA DIFESA

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione di allievi al 157° corso dell'Accademia militare di Modena.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1975, registro n. 10 Difesa, foglio n. 242, con il quale è stato indetto il concorso per l'ammissione di allievi al 1° anno del 157° corso dell'Accademia militare di Modena;

Considerata l'opportunità di prorogare fino al 30 luglio 1975 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso previsto dagli articoli 5, 10 e 24 del bando sopracitato, onde consentire un più adeguato afflusso di domande che permetta una migliore selezione;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione al 1° anno del 157° corso dell'Accademia militare di Modena previsto dagli articoli 5, 10 e 24 del decreto ministeriale 15 maggio 1975, è prorogato al 30 luglio 1975.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 luglio 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1975
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 102

(5725)

MINISTERO DELLE FINANZE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 6 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1975, registro n. 45 Finanze, foglio n. 26, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 24 maggio 1975, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Ritenuto che è interesse dell'amministrazione riaprire il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso in questione onde assicurare una più vasta selezione di candidati;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina, previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 6 maggio 1975, è riaperto fino a tutto il giorno 21 luglio 1975.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 luglio 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1975
Registro n. 60 Finanze, foglio n. 58

(5721)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Bergamo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 16 aprile 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Bergamo;
Visto il decreto ministeriale in data 10 ottobre 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Bergamo, nell'ordine appresso indicato:

1. Bai dott. Piero	punti 80,03	su 132
2. Seclì dott. Ernesto	» 79,39	»
3. Lopez dott. Ugo	» 76,49	»
4. Azzi dott. Palmiro	» 71,60	»
5. Boianelli dott. Fernando	» 69,73	»
6. Orlando Zon dott. Italo	» 68,93	»
7. Simini dott. Giuseppe	» 68,05	»
8. Battista dott. Vitantonio	» 65,03	»
9. Piceno dott. Emerico	» 64,20	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(5276)

REGIONE PIEMONTE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 965 in data 9 aprile 1974 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1973;
Visto il proprio successivo decreto n. 1899 in data 21 maggio 1975 con il quale si è provveduto all'ammissione al predetto concorso dei candidati che avevano prodotto regolare documentata istanza di partecipazione;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le designazioni del prefetto di Vercelli e la terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Vercelli;
Visto il proprio decreto n. 1913 in data 22 maggio 1975, con il quale, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, il dottore Luigi Binelli, titolare della condotta medica consorziale Stroppiana-Rive, è stato nominato componente della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1973 è costituita come appresso:

Presidente:

De Martino dott. Vittorio, funzionario dell'assessorato alla sanità della regione Piemonte.

Componenti:

Battaglia dott. Giuseppe, vice prefetto di Vercelli;

Catania dott. Eugenio, medico provinciale di Novara;

Cappio dott. Massimo, primario medico presso l'ospedale di Biella, scelto nell'ambito della terna proposta dall'ordine dei medici;

Orecchia prof. Carlo, primario chirurgo presso l'ospedale « S. Andrea » di Vercelli;

Binelli dott. Luigi, titolare della condotta medica consorziale Stroppiana-Rive.

Segretario:

Marrone dott. Giuseppe, funzionario presso l'ufficio medico provinciale di Vercelli.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalle pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà sede in Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vercelli e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Vercelli, alla prefettura di Vercelli e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 22 maggio 1975

p. Il presidente
Il medico provinciale ff.: BATTIATI

(4946)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Torino

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 51/439 n. reg. decr. 1015 in data 21 marzo 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso pubblico a due posti di ufficiale sanitario dei comuni di Carmagnola e di Chivasso della provincia di Torino;

Visto il decreto n. 51/440 n. reg. decr. 1016 del 21 marzo 1975, con il quale è stato nominato il dott. Luigi Vercellino, primo in graduatoria, ufficiale sanitario del comune di Chivasso;

Vista la nota n. 6381 in data 19 maggio 1975, con la quale il sindaco del comune di Chivasso, nel comunicare che il dottor Luigi Vercellino ha dichiarato di rinunciare a tale nomina, chiede l'emissione del decreto di nomina del concorrente che lo segue in graduatoria;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla copertura del posto di ufficiale sanitario del predetto comune in conformità della graduatoria di merito;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 24, 25 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 23 del citato regolamento n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Pietro De Marchi, secondo in graduatoria, è nominato ufficiale sanitario del comune di Chivasso della provincia di Torino.

Il dott. Pietro De Marchi dovrà assumere servizio entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto; in difetto sarà dichiarato rinunciatario.

Il sindaco di Chivasso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e del comune interessato.

Torino, addì 6 giugno 1975

p. Il presidente
Il medico provinciale: FIERRO

(5168)

REGIONE UMBRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti i verbali dei lavori della commissione giudicatrice del concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Perugia alla data del 30 novembre 1971 e riscontratane la regolarità;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione stessa in seduta del 21 febbraio 1975;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 13;

Vista la deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1975, n. 1564, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso di cui in premessa:

1. Vitalesta Giovanni	punti	69,781
2. Rulli Paolo	»	56,265
3. Parlani Franco	»	49,90
4. Angeli Paolo	»	46,310
5. Contogiogos Giovanni	»	46,240
6. Perna Gaetano	»	44,000
7. Fulignoli Giovanni	»	43,894
8. Fattorillo Sergio	»	42,780

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione e nell'albo dei comuni interessati.

Perugia, addì 27 maggio 1975

Il presidente: CONTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio precedente decreto in pari data, n. 496, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1971;

Tenuto conto della posizione in graduatoria di ciascun concorrente e dell'ordine di preferenza delle sedi espresso dai concorrenti medesimi nella domanda;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 13;

Vista la deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1975, n. 1564, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Vitalesta Giovanni, residente a Piccione, via Eugubina, 281: condotta della frazione Ponte S. Giovanni di Perugia;

2) Rulli Paolo, residente a Fratta Todina, via della Circonvallazione, 27: seconda condotta di Magione;

3) Parlani Franco, residente a Piegaro: condotta della frazione Pontevalleceppi di Perugia;

4) Angeli Paolo, residente a Baiano di Spoleto, via Lenin, 1: condotta della frazione Strettura di Spoleto;

5) Perna Gaetano, residente a Misterbianco (Catania), via Sebastiano Catania, 285/*E*: condotta della frazione Ripa di Perugia;

6) Fulignoli Giovanni, residente a Castel Rigone: seconda condotta di Trevi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione e nell'albo dei comuni interessati.

Perugia, addì 27 maggio 1975

Il presidente: CONTI

(5238)

REGIONE TOSCANA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1757 in data 14 gennaio 1972 con la quale veniva, tra l'altro, bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Pisa al 30 novembre 1971;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2136 del 12 marzo 1975 con cui veniva stralciato dal bando di concorso la condotta medica di Luciana del comune di Fauglia;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 10770 dell'11 ottobre 1974 di costituzione della commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali rimessi dalla commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità della procedura concorsuale;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della graduatoria del concorso in questione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 9394 del 18 settembre 1974;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso di cui alle premesse:

1. Virgone Eleonora	punti	55,602
2. Ganzella Carlo	»	55,283
3. Manciati Brunetto	»	54,440
4. Pellegrini Carlo	»	51,775
5. Pagan Pierluigi	»	51,625
6. Di Loreto Giovanni	»	47,520
7. Donati Gervasio	»	45,675

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Pisa, della prefettura di Pisa ed a quello dei comuni interessati.

Il medico provinciale di Pisa è incaricato della pubblicità dell'atto, ad eccezione di quella nel Bollettino ufficiale della regione, che sarà effettuata a cura del dipartimento affari generali e del personale.

Firenze, addì 13 maggio 1975

Il presidente: LAGORIO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 458 del 13 maggio 1975 con il quale viene approvata la graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Pisa al 30 novembre 1971;

Visto l'ordine di preferenze delle sedi indicate dai concorrenti utilmente collocati in graduatoria nella domanda di ammissione al concorso;

Considerato che il candidato Pier Luigi Pagan, nato a Pisa, l'11 agosto 1935, ha indicato soltanto la sede di S. Maria del comune di Pisa, peraltro assegnata al concorrente Brunetto Manciati, che lo precede nella graduatoria, per cui, ai sensi dell'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, non ha diritto alla dichiarazione di vincitore;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 9394 del 18 settembre 1974;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori per le condotte mediche del concorso di cui alle premesse i seguenti concorrenti, secondo la sede a fianco di ciascuno indicate:

Eleonora Virgone: Vicopisano, seconda condotta;
Carlo Ganzella: Pontedera, La Rotta;
Brunetto Manciati: Pisa, S Maria;
Carlo Pellegrini: Casciana Terme, unica;
Giovanni Di Loreto: Crespina, capoluogo;
Gervasio Donati Lari, Casciana Alta.

Il dott. Pier Luigi Pagan, per i motivi di cui in premessa, non e dichiarato vincitore per alcuna sede.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Pisa, della prefettura di Pisa ed a quello dei comuni interessati.

Il medico provinciale di Pisa è incaricato della pubblicità dell'atto, ad eccezione di quella nel Bollettino ufficiale della regione, che sarà effettuata a cura del dipartimento affari generali e del personale.

Firenze, addì 13 maggio 1975

Il presidente: LAGORIO

(4945)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2727 del 6 maggio 1974, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1973;
Accertata la regolarità delle operazioni del concorso stesso e la legittimità degli atti rimessi dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 5224 del 10 settembre 1974;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. La Rosa Giuseppe	punti 53,1304	su 100
2. Casazza Generoso	» 49,1100	»
3. Onza Domenico	» 45,4750	»
4. Gabellone Luigi	» 40,0750	»
5. Carta Giorgio (con riserva)	» 39,2800	»

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 6 giugno 1975

Il medico provinciale: FISCHETTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2376 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1973;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi, indicate dai candidati stessi;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa per la sede affianco di ciascuno indicata:

1) La Rosa Giuseppe: Vallerotonda (condotta unica);
2) Casazza Generoso: Coreno Ausonio (condotta unica);
3) Onza Domenico: Collepardo (condotta unica);
4) Gabellone Luigi: Villa Latina (condotta unica);
5) Carta Giorgio: Castelliri (condotta unica) (con riserva).

I sindaci dei comuni di Vallerotonda, Coreno Ausonio, Collepardo, Villa Latina e Castelliri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 6 giugno 1975

Il medico provinciale: FISCHETTI

(5170)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 26 del 10 gennaio 1974 con cui è stato bandito il concorso per posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia nell'anno 1973;
Visto il successivo decreto n 6071 del 3 gennaio 1975 con cui venne stralciato dal concorso il posto di ufficiale sanitario consorziale del comune di S. Teresa Riva e viciniori;
Considerato che occorre costituire la commissione giudicatrice;
Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Messina, dall'ordine dei medici e dai comuni interessati;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' costituita la commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa come segue:

Presidente:

Traina dott. Pietro, direttore di divisione amministrativo.

Componenti:

Galia dott. Concetto, primo dirigente medico;
Di Blasi prof. dott. Raffaele, direttore dell'istituto di igiene, Università di Messina;
Romeo prof. dott. Filippo, direttore della clinica di medicina generale e terapia medica, Università di Messina;
Rizzo dott. Giuseppe, direttore di sezione, prefettura di Messina;
Spadaro dott. Michele, ufficiale sanitario di Patti.

Segretario:

Spampinato dott. Rosario, direttore di sezione, Ministero della sanità.

L'inizio dello svolgimento del concorso che avrà luogo presso l'istituto d'igiene dell'Università di Messina, non potrà effettuarsi prima dei trenta giorni della data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 5 giugno 1975

Il medico provinciale: GRASSI

(5169)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERONA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario vice direttore del centro macellazione e commercio carni vacante nel comune di Verona.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto prot. 618.74/28 in data 4 maggio 1974, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario vice direttore del centro macellazione e commercio carni vacante nel comune di Verona;

Visto il proprio decreto n. 422.75/28 del 5 marzo 1975, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il proprio decreto n. 664.75/28, in data 10 aprile 1975, con il quale è stato rettificato il cognome del presidente della suddetta commissione;

Visti gli atti prodotti dalla commissione giudicatrice e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di veterinario vice direttore del centro macellazione e commercio carni presso il comune di Verona:

1 Colosi Arturo . . . . punti 180,887
2. Rosmini Roberto . . . . » 139 —
3. Passarini Gastone . . . . . . » 134,910
4. Fiorentini Giuseppe . . . . » 132,055

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Verona, addì 6 giugno 1975

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 949.75/28, in data 6 giugno 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di veterinario direttore del centro macellazione e commercio carni presso il comune di Verona, bandito con decreto del veterinario provinciale n. 618.74/28 in data 4 maggio 1974;

Ritenuto di dover provvedere alla dichiarazione del vincitore;

Visto il regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

Il sottosegnato candidato è dichiarato vincitore del concorso specificato in premessa, per il posto di veterinario vice direttore del centro macellazione e commercio carni presso il comune di Verona:

Colosi Arturo.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge vigenti.

Verona, addì 6 giugno 1975

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

(4947)

OSPEDALE CIVILE «UMBERTO I» DI VEROLI

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ad un posto di aiuto-pediatra

Si rende noto che il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto-pediatra, già fissato per le ore 12 del 17 ottobre 1974, è riaperto sino alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per chiarimenti rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Veroli (Frosinone).

(5455)

OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE DI SARONNO

Concorso ad un posto di primario della 1ª divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di primario della 1ª divisione di chirurgia.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti stabiliti dagli articoli 2 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Le domande, redatte in conformità all'art. 5 del citato decreto, dovranno pervenire all'ospedale entro le ore 12 del 31 agosto 1975.

Eventuali chiarimenti potranno essere chiesti all'ufficio personale dell'ente in Saronno (Varese).

(5675)

ENTE OSPEDALIERO «D. COTUGNO» DI NAPOLI

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario infettivologo.

Si rende noto che in attuazione della deliberazione 4 giugno 1975, n. 279, sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto organico vacante di primario infettivologo per le divisioni di degenza, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 117 del 5 maggio 1975, parte II. Con la citata deliberazione sono stati adeguati i requisiti per l'ammissione a detto concorso alle nuove norme stabilite con la legge 18 aprile 1975, n. 148, ferme restando tutte le altre modalità di cui al citato bando di concorso. Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5457)

ENTE OSPEDALIERO GENERALE PROVINCIALE DI CANOSA DI PUGLIA

Riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di farmacista collaboratore.

Si rende noto che i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli e per esami, ad un posto di farmacista collaboratore, bandito da questo ente il 10 novembre 1973, sono riaperti sino alle ore 12 del 28 ottobre 1975.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla segreteria di questo ente ospedaliero, in Canosa di Puglia (Bari).

(5456)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 28 febbraio 1975, n. 50.

Regolamento per l'attuazione della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, recante: « Istituzione del fondo sociale della Regione sarda ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 18 *aprile* 1975)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, recante: « Istituzione del fondo sociale della Regione sarda», modificata con legge regionale 12 marzo 1969, n. 13;

Ritenuto di dover provvedere all'emanazione di un nuovo regolamento per l'attuazione della legge regionale sopra citata, in sostituzione di quello approvato con proprio decreto 4 agosto 1967, n. 34;

Su proposta dell'assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione;

Vista la deliberazione della giunta regionale in seduta del 21 febbraio 1975;

Decreta:

E' approvato il seguente regolamento per l'attuazione della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, e successiva modifica.

Capo primo

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO

Art. 1.

Il servizio di cassa del fondo di cui all'art. 1 della legge è affidato ad un istituto di credito operante nell'isola.

Con apposita convenzione sono fissate le modalità di tale servizio.

Le somme costituenti le entrate del « Fondo » debbono essere versate direttamente all'istituto convenzionato che le accredita nel conto istituito a favore del fondo medesimo.

Il tasso di interesse annuo non deve essere inferiore a quello in vigore per il servizio di tesoreria della Regione.

Art. 2.

Gli impegni di spesa sono assunti con proprio decreto dall'assessore al lavoro, ed i prelevamenti conseguenti al decreto d'impegno vengono effettuati mediante l'emissione di ordini di pagamento a favore di terzi a firma dell'assessore al lavoro.

In casi eccezionali l'assessore al lavoro può emettere ordini di pagamento in proprio favore, controfirmati dal presidente del collegio dei revisori di cui all'art. 4 del presente regolamento, ed ordini di accreditamento in favore di funzionari delegati.

Art. 3.

Il bilancio di previsione del « Fondo » è approvato con decreto dell'assessore al lavoro e l'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Con le stesse modalità sono apportate le eventuali variazioni al bilancio di cui al comma precedente e viene approvato il conto consuntivo della gestione del « Fondo ».

Nella formazione del bilancio deve essere considerato lo avanzo di gestione degli esercizi precedenti.

Il bilancio di previsione e conto consuntivo sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 4.

Le funzioni di revisione e di riscontro sulla gestione del « Fondo » sono esercitate da un apposito collegio di revisori nominati con decreto del presidente della giunta regionale e costituito da un magistrato della delegazione della Corte dei conti per la Sardegna, presidente, da un funzionario dello assessorato al lavoro, da un funzionario dell'assessorato alle finanze, membri, designati dai rispettivi uffici.

Per ognuno dei suddetti componenti deve essere designato un membro supplente.

I componenti il collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I revisori esercitano il loro mandato conformemente alle disposizioni contenute nel presente decreto e negli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Ai componenti del collegio di cui al presente articolo spetta un compenso forfettario annuale pari a quello previsto per i collegi sindacali degli enti regionali classificati di prima categoria, di dui al decreto del presidente della giunta regionale 31 dicembre 1968, n. 105.

Art. 5.

Ai componenti del comitato di cui all'art. 4 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, i quali per la partecipazione alle riunioni, in località diversa dalla residenza abituale, siano autorizzati dall'amministratore del fondo a far uso del proprio automezzo, è dovuta, oltre alle competenze di cui all'art. 7 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, una indennità chilometrica pari a quella prevista per i dipendenti dell'amministrazione regionale.

Al fine di consentire l'acquisizione di elementi utili alla formulazione dei voti e delle proposte di cui al punto *c)* dello art. 5 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, l'amministratore del fondo sociale può autorizzare delegazioni di componenti del comitato a partecipare, per conto del fondo, a convegni, conferenze, riunioni ed incontri afferenti a problemi dell'emigrazione, nonchè ad effettuare viaggi di studio in località italiane ed estere ove esistano concentrazioni di emigrati sardi.

Le spese per la causale di cui sopra, debitamente documentate, sono poste a carico del bilancio del fondo sociale.

Capo secondo

INTERVENTI A FAVORE DEI LAVORATORI

Art. 6.

Assistenza materiale

A favore dei lavoratori di età non inferiore ai 18 anni che risiedano in Sardegna e che si trovino temporaneamente sospesi o involontariamente licenziati non per loro colpa, a causa di sospensione, riduzione, ristrutturazione o cessazione dell'attività da parte dell'azienda presso cui prestavano la loro opera da non meno di sei mesi, può essere concesso un sussidio, per la durata massima di sessanta giorni, entro i limiti del salario netto stabilito dal vigente contratto di lavoro del settore e categoria di appartenenza, con l'aggiunta degli eventuali assegni familiari, sempre che il lavoratore non goda di trattamento disoccupativo od altro, nel qual caso il sussidio è decurtato dall'ammontare del trattamento goduto.

Detto sussidio compete una sola volta nel corso dell'anno, viene concesso su domanda dell'interessato indirizzata all'assessore al lavoro, corredata della documentazione comprovante il diritto alla prestazione (certificato di residenza, dichiarazione del collocatore comunale attestante l'iscrizione nell'ufficio di collocamento, dichiarazione dell'azienda presso cui lavorava attestante la data di inizio e cessazione del rapporto di lavoro ed i motivi del licenziamento vistata dai competenti uffici provinciali del lavoro o loro organi periferici). In mancanza di questo ultimo documento ed in sua sostituzione l'interessato può produrre un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o dagli uffici del lavoro periferici attestante quanto in essa previsto.

Le domande devono essere inviate all'assessorato al lavoro entro il perentorio termine di sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione all'interessato dell'evento di cui al precedente primo comma.

Tale sussidio può essere erogato anche a favore dei lavoratori autonomi o soci di cooperative di produzione e lavoro i quali, in conseguenza di calamità naturali, epidemie o comunque di eventi eccezionali si trovino senza lavoro.

L'assessore al lavoro, sentito il comitato del fondo sociale, di cui all'art. 4 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, dispone la erogazione del sussidio a favore dei predetti lavoratori autonomi o associati per la durata massima di due mesi e per un importo non superiore a quello previsto mensilmente dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti della stessa categoria.

La domanda deve essere inviata dall'interessato all'assessorato al lavoro, corredata da uno stato di famiglia e dalla documentazione rilasciata dal sindaco del comune in cui il richiedente ha la residenza, attestante la professione esercitata, e la grave situazione di bisogno in cui versa in conseguenza dell'interruzione del lavoro a causa degli eventi di cui al terz'ultimo capoverso del presente articolo.

Art. 7.

L'assistenza morale, materiale, culturale e sociale ai lavoratori residenti in Sardegna è attuata:

a) mediante l'organizzazione od il finanziamento di congressi convegni e studi a carattere regionale sui problemi e le condizioni dei lavoratori residenti in Sardegna;

b) per gli aspetti sociali e legislativi dei rapporti di lavoro, nonchè per lo studio delle condizioni dei lavoratori in Sardegna, l'amministratore del fondo può avvalersi della consulenza di esperti della materia, previa stipula di apposita convenzione, con osservanza delle disposizioni di cui all'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 28 dicembre 1970, che dovrà essere sottoposta all'esame del comitato e approvata dalla giunta regionale;

c) mediante la concessione di contributi integrativi, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende ove fruiscano del servizio di mensa, fino ad una quota massima pari a quella a carico degli stessi lavoratori, risultante dal contratto nazionale di lavoro o da quello integrativo aziendale. Il contributo verrà erogato mensilmente tramite l'azienda, dopo che la stessa avrà presentato al fondo l'elenco nominativo dei beneficiari del servizio di mensa, accompagnato dalle dichiarazioni dei singoli beneficiari (opportunamente sottoscritte) attestanti che durante il mese cui si riferisce la richiesta hanno fruito del servizio in questione e contenenti l'indicazione del numero dei pasti consumati.

d) mediante l'avvio in colonie montane o marine della Sardegna dei figli dei lavoratori sardi anche se non emigrati.

Capo terzo

Interventi a favore dell'emigrazione

Art. 8.

L'assistenza morale, materiale, culturale e sociale ai lavoratori sardi emigrati che abbiano mantenuto la residenza in Sardegna, prevista al punto 1 dell'art. 2 della legge, è attuata:

A) Favorendo e promuovendo il sorgere di circoli culturali e ricreativi nelle località di concentrazione degli emigrati, o potenziando quelli esistenti mediante la concessione di sovvenzioni per l'affitto, arredamento, sistemazione ed adattamento dei locali da destinare a sede sociale, per le spese di gestione, per la formazione di biblioteche, per l'acquisto di apparecchi audiovisivi, per l'assistenza ai lavoratori emigrati.

B) Mediante l'organizzazione ed il finanziamento di manifestazioni culturali, artistiche, folcloristiche, di attività sportive, di congressi, convegni e conferenze per dibattere i problemi relativi all'emigrazione e agli aspetti socio-economici della Sardegna.

L'organizzazione delle suddette iniziative verrà curata direttamente dal fondo sociale o attraverso i circoli o le unioni o leghe degli emigrati.

C) Mediante la concessione di contributi di funzionamento alle unioni o leghe dei circoli dei sardi emigrati, regolarmente costituitesi.

Per l'attuazione degli interventi di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) del presente articolo, l'amministratore del fondo può avvalersi della collaborazione delle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative e di esperti del settore, anche autorizzando viaggi in località di maggiore concentramento degli emigrati.

I beni mobili già acquisiti o da acquisire con contributi o sovvenzioni del fondo sociale possono essere attribuiti in proprietà ai circoli, alle unioni o leghe dei circoli degli emigrati sardi con decreto dell'assessore al lavoro, sentito il comitato del fondo sociale.

Tali organismi hanno l'obbligo di inventariare i suddetti beni.

In caso di chiusura o di scioglimento del sodalizio, i beni di cui al comma precedente possono essere devoluti, su designazione dell'assessore al lavoro, sentito il comitato del fondo sociale della Regione sarda, ed altre associazioni di sardi emigrati esistenti.

D) Mediante la pubblicazione di un notiziario destinato agli emigrati stessi e alle loro famiglie, nonchè ad enti, circoli, unioni o leghe degli emigrati e agli enti locali della Sardegna.

E) Facilitando l'elevazione del livello culturale dei familiari degli emigrati, mediante la concessione di borse o di assegni di studio a favore dei loro figli.

F) Organizzando o finanziando corsi di recupero per analfabeti e analfabeti di ritorno.

G) Mediante la somministrazione di generi di conforto o l'erogazione di sussidi assistenziali agli emigrati e loro congiunti a carico.

H) Curando l'avvio in colonie montane o marine della Sardegna dei figli di emigrati sardi e l'istituzione di pensionati ove gli emigrati stessi possano trascorrere con le proprie famiglie il periodo feriale.

A tal fine l'amministratore del fondo può provvedere con l'acquisto o la costruzione di strutture fisse per colonie o pensionati.

L'avvio in colonie o in pensionati può essere effettuato anche tramite enti locali, consorzi di comuni o provincie regolarmente costituiti e con istituti di assistenza e beneficienza legalmente riconosciuti.

Art. 9.

Ai fini della concessione dei benefici previsti dal capo terzo del presente regolamento sono da considerarsi lavoratori sardi emigrati:

a) coloro i quali nati in Sardegna vi hanno avuto la residenza fino a quando sono emigrati per ragioni di lavoro.

b) coloro che pur non essendovi nati, vi abbiano avuto la residenza e siano stati iscritti negli uffici di collocamento per almeno cinque anni immediatamente prima della data di emigrazione. Non sono da considerarsi lavoratori emigrati i dipendenti dello Stato, di enti pubblici e di aziende private che come tali siano soggetti a trasferimenti.

Art. 10.

Ai fini della prima sistemazione dei lavoratori che rientrino in Sardegna prevista al punto 2) dell'art. 2 della legge è concesso il rimborso delle spese di viaggio al lavoratore emigrato ed alle eventuali persone a suo carico che rientri in Sardegna dopo almeno un biennio di lavoro fuori dalla isola per occupare un posto di lavoro dipendente od autonomo o perchè pensionato per invalidità o vecchiaia o per comprovata grave infermità sua o di un componente del proprio nucleo familiare o perchè licenziato non per motivi disciplinari. La permanenza di un biennio all'estero o nella Italia continentale non è richiesta per coloro che rientrano per occupare un posto di lavoro subordinato o perchè licenziati non per motivi disciplinari.

Per coloro che rientrano dai Paesi extraeuropei, l'importo da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di viaggio non può eccedere il 75% delle spese sostenute, con un limite massimo di L. 700.000 per nucleo familiare.

Al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui ai commi precedenti può essere concessa, inoltre, una indennità di prima sistemazione di L. 200 000.

L'indennità è aumentabile di L. 20 000 per ogni familiare a carico.

Per il trasporto delle masserizie e del mobilio può essere concesso un contributo pari al 50% della spesa documentata e che non potrà comunque eccedere l'importo di L. 400.000.

La domanda per ottenere i benefici di cui al presente articolo, redatta in carta semplice, deve essere inviata, entro un anno dalla data del rientro in Sardegna, all'assessorato al lavoro, corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione del datore di lavoro presso cui il lavoratore si trovava occupato, attestante la data di inizio e della fine del rapporto ed il motivo della cessazione dello stesso (riduzione di personale, cessazione o conversione dell'attività dell'azienda, dimissioni volontarie per comprovata infermità) Tale documento, per coloro che rientrano dall'estero, dovrà essere tradotto in lingua italiana da un traduttore ufficiale;

2) biglietti di viaggio propri e dei familiari al suo seguito, nonchè gli eventuali documenti di trasporto delle masserizie;

3) certificato di stato di famiglia (solo nel caso che il lavoratore abbia familiari a carico);

4) atto di notorietà, ovvero dichiarazione sostitutiva dello atto d' notorietà, ove si attesti che il lavoratore non beneficia di altre indennità e contributi previsti da leggi nazionali o erogati da altri enti in analogia alle provvidenze disposte dalla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10;

5) certificato di nascita del lavoratore;

6) certificato di residenza rilasciato dal comune presso cui il lavoratore si è stabilmente insediato al suo rientro in Sardegna;

7) certificato, per il lavoratore che non è nato in Sardegna, comprovante che vi ha risieduto per almeno 5 anni prima dell'emigrazione;

8) certificato di assunzione da parte dell'azienda vistato dall'ufficio di collocamento competente. Tale documento non e necessario se il lavoratore rientra perchè licenziato, non per motivi disciplinari o perchè pensionato per invalidità o vecchiaia o malattia;

9) certificato comprovante l'iscrizione alla camera di commercio per coloro i quali hanno intrapreso un'attività autonoma (artigiani, commercianti etc.), dichiarazione del comune di residenza attestante che l'interessato esplica effettivamente l'attività di coltivatore diretto;

10) certificato attestante la posizione di pensionato rilasciata da pubblici uffici o dall'ente erogatore della pensione. Tale documento, se rilasciato all'estero, dovrà essere tradotto in lingua italiana e vistato dal consolato;

11) certificazione medica rilasciata da un ufficiale sanitario attestante che l'emigrato o il suo familiare è affetto da grave infermità;

12) in carenza dei biglietti di viaggio non potranno essere rimborsate le spese relative. Ciò nondimeno, l'interessato potrà chiedere l'indennità di prima sistemazione producendo tutti gli altri documenti sopra indicati.

I rimborsi ed indennità di cui ai commi precedenti non sono cumulabili con altre indennità o contributi e rimborsi similari erogati da altri enti o previsti da leggi nazionali.

L'emigrato non può godere una seconda volta dei benefici del presente articolo se non sono trascorsi almeno cinque anni tra la data del primo rientrio e quella della successiva emigrazione.

Art. 11.

Ai lavoratori emigrati e alle loro famiglie, che si trovino in particolare situazione di bisogno, possono essere concessi sussidi straordinari.

A tal fine gli interessati debbono inoltrare domanda, in carta semplice, all'assessorato al lavoro, allegando uno stato di famiglia e un certificato rilasciato dal sindaco o dall'autorità consolare attestante che il richiedente o il familiare trovasi in grave situazione di bisogno per cui necessita di assistenza.

E necessario, inoltre, presentare un certificato da cui risulti lo stato di emigrato del capo famiglia o dello stesso richiedente.

Art. 12.

Possono essere concessi sussidi per consentire il trasporto nell'isola delle salme degli emigrati deceduti nella penisola o all'estero.

Per ottenere tale beneficio i familiari devono inoltrare domanda in carta semplice all'assessore al lavoro, allegando:

a) un certificato di morte dell'emigrato, che dovrà essere vistato dal consolato se si tratta di deceduti all'estero;

b) un preventivo della ditta che deve effettuare il trasporto tradotto in italiano e vistato dal consolato se trattasi di deceduti all'estero, ovvero la fattura quietanzata nel caso in cui la traslazione della salma sia già avvenuta.

Il sussidio è erogato in due soluzioni, il 50% delle spese a presentazione dei documenti di cui sopra, e il saldo a presentazione di regolare fattura quietanzata, tradotta in lingua italiana e vistata dal consolato.

Non potranno essere prese in considerazione le richieste riguardanti traslazioni di salme di emigrati deceduti da più di due anni.

Art. 13.

L'indagine prevista al punto 3) dell'art. 2 della legge può essere effettuata sia direttamente dall'assessorato al lavoro a mezzo dei propri uffici o tramite esperti del settore o enti e associazioni che esplichino la loro attività nel campo della emigrazione, anche utilizzando una eventuale collaborazione degli uffici del lavoro.

Art. 14.

Sono a carico del fondo il rimborso delle spese di missioni e di viaggi o di quelle effettivamente sostenute per l'espletamento dei compiti di cui alla legge degli impiegati e funzionari addetti al servizio, nonchè tutte le spese derivanti dall'applicazione del presente regolamento.

Capo quarto
INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Art. 15.

Qualora venisse ravvisata la necessità di un pronto intervento a sollievo della disoccupazione, l'amministrazione del fondo sociale della Regione sarda può finanziare, sentito il parere della sovrintendenza alle antichità della Sardegna e previo assenso per la gestione dei comuni interessati, cantieri di lavoro per il completamento degli scavi già iniziati per la valorizzazione del patrimonio archeologico regionale.

Art. 16.

Le amministrazioni degli enti locali interessate agli interventi di cui al precedente art. 15, debbono far pervenire allo assessorato al lavoro una deliberazione consiliare, con cui si dichiari di accettare la gestione del cantiere, assumendone la conseguente responsabilità verso i terzi senza diritto a rivalsa nei confronti dell'amministrazione regionale, nonchè di adottare tutte le misure atte a prevenire gli infortuni sul lavoro conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Con la stessa deliberazione gli enti locali debbono impegnarsi a fornire le attrezzature occorrenti per il funzionamento del cantiere e debbono dichiarare di avere la piena disponibilità dei suoli sui quali gli scavi debbono essere effettuati.

Per l'istituzione dei cantieri di cui all'art. 15 è indispensabile corredare la pratica di una relazione e di un programma occupativo della sovrintendenza alle antichità competente per territorio.

L'esecuzione delle predette opere è sottoposta alla vigilanza dell'assessorato al lavoro, che potrà avvalersi anche della collaborazione di personale dipendente delle sovrintendenze alle antichità dell'isola.

Il collaudo è affidato, con decreto dell'assessore al lavoro ad archeologi segnalati dalle sovrintendenze alle antichità della Sardegna o degli istituti universitari di archeologia.

Per le opere di particolare importanza il collaudo sarà affidato ad una commissione composta da un archeologo e da un ingegnere o architetto iscritti, questi ultimi, regolarmente all'albo regionale dei collaudatori.

Agli stessi sono corrisposti gli onorari di cui all'art. 3 della legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16.

Il collaudo delle opere di interesse locale (escluse quelle di natura archeologica), già eseguita in applicazione del punto 4 dell'art. 2 della legge 7 aprile 1965, n. 10, è affidato con decreto dell'assessore al lavoro, a funzionari a riposo dello Stato o di enti locali ed a liberi professionisti, iscritti nello apposito albo regionale dei collaudatori.

Per i lavori di importo non superiore ai 10 milioni il certificato di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione, rilasciato dai funzionari dell'ufficio tecnico dell'assessorato al lavoro.

Art. 17.

L'avviamento al lavoro del personale da impiegare negli scavi archeologici, comprese le maestranze specializzate e fatta eccezione del personale di sorveglianza, deve essere effettuata tramite gli uffici comunali di collocamento a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'incarico della direzione dei lavori di scavo archeologico e di caposquadra è conferito dall'assessorato al lavoro a persone segnalate dalla sovrintendenza alle antichità che ne deve garantire l'idoneità e la moralità.

La sovrintendenza può designare per la direzione anche propri dipendenti.

In tal caso, previo benestare del Ministero competente, deve essere liquidata al dipendente interessato l'indennità di missione continuativa spettantegli nell'amministrazione dello Stato e che, pertanto, graverà sui fondi stanziati per il funzionamento del cantiere e verrà liquidata a cura dell'ente gestore.

Art. 18.

Sono a carico del fondo sociale della Regione sarda limitatamente agli stanziamenti destinati per scavi archeologici:

1) le spese per l'organizzazione, il funzionamento ed il controllo dei cantieri;

2) le spese per le indennità ai lavoratori che vi sono ammessi, per la retribuzione del direttore dei lavori e del capo squadra, per i salari al personale specializzato e qualificato e per i contributi previdenziali ed assicurativi;

3) le eventuali indennità di missione e di viaggio del personale della sovrintendenza alla antichità utilizzato per il controllo dei cantieri, previo benestare del competente Ministero e dietro autorizzazione scritta dell'assessore al lavoro e pubblica istruzione;

4) le spese per i collaudi delle opere.

Art. 19.

Sono a carico degli enti locali gestori le spese relative all'acquisto delle attrezzature nonchè quelle relative ad eventuali espropri.

Art. 20.

Ai lavoratori comuni occupati nei lavori di cui sopra, compete il trattamento economico previsto dalla legge regionale 12 marzo 1969, n. 13.

Agli operai specializzati e qualificati spetta il trattamento previsto dai contratti collettivi di lavoro della categoria senza diritto al premio di operosità prevista dall'ultimo comma dello articolo unico della legge sopra citata.

Art. 21.

Al personale dirigente e ai capi squadra dei cantieri per scavi archeologici, che non siano dipendenti dello Stato, spetta una retribuzione globale lorda per ogni giornata di effettivo lavoro rispettivamente di L. 9000 e di L. 6000, comprensiva di ogni qualsiasi altra competenza, quali: rateo 13ª mensilità, rateo ferie non godute, indennità di anzianità, etc.

L'orario di lavoro non può superare, nè può essere inferiore a 40 ore settimanali.

Agli istruttori, aiuto istruttori ed allievi dei cantieri ministeriali di lavoro e di rimboschimento, nonchè agli operai comuni dei cantieri per scavi archeologici, viene concesso un premio giornaliero di operosità di L. 3000 con la relativa spesa a carico del fondo, ivi compresi gli oneri riflessi.

Le indennità di cui sopra sono soggette a tutte le trattenute di legge e previdenziali.

Capo quinto

INIZIATIVE PER IL SUPERAMENTO DI CONDIZIONI DI DISAGIO DEI LAVORATORI

Art. 22.

L'assessore al lavoro, sentito il comitato di cui all'art. 4 della legge, dispone l'attuazione di iniziative che concorrano al superamento delle condizioni di grave disagio in cui vengano a trovarsi categorie di lavoratori a causa dell'arretratezza delle strutture economiche della Sardegna.

In particolare possono promuoversi l'istituzione di linee di trasporto per lavoratori pendolari ed altre simili iniziative concorrendo nelle spese.

Art. 23.

E' abrogato il decreto del Presidente della giunta regionale 4 agosto 1967, n. 34.

Il presente regolamento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Cagliari, addì 28 febbraio 1975

Il presidente: DEL RIO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la Regione sarda, addì 9 aprile 1975, Registro Atti Governo n. 1, foglio n. 10.

(3674)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751780)